
S.C. Politiche del Farmaco, Dispositivi Medici, Protesica e Integrativa
Direttore: Dott.ssa Barbara Rebesco
Allegato n. 3

Genova, data del protocollo

Ai Direttori Servizi farmaceutici
Alle Direzioni Sanitarie
delle AA.SS.LL., IRCCS, EE.OO. Galliera ed
Evangelico
Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti
Agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi

A Federfarma
A Assofarm

Oggetto: Abrogazione delle Note AIFA 2, 4 e 41.

Nella GU n. 181 del 06/08/2025 sono state pubblicate le determinate AIFA di abrogazione delle seguenti Note:

- Nota AIFA n. 2 (Determina n. 1033/2025), relativa alla prescrizione di acido chenoursodesossicolico, acido tauroursodesossicolico e acido ursodesossicolico;
- Nota AIFA n. 4 (Determina n. 1011/2025), relativa alla prescrizione di duloxetine, gabapentin e pregabalin;
- Nota AIFA n. 41 (Determina n. 1012/2025), relativa alla prescrizione di calcitonina. La determina AIFA ha contestualmente disposto la riclassificazione in fascia C/RR.


Si coglie l'occasione per precisare che i medicinali precedentemente inseriti nella Nota 2 e nella Nota 4 rimangono prescrivibili a carico del SSN senza le limitazioni specifiche imposte dalle Note stesse a partire dal giorno successivo alla pubblicazione delle determinate in GU. L'AIFA provvederà a monitorare la spesa e i consumi dei farmaci precedentemente inseriti nelle sopra citate note, riservandosi di avviare un eventuale nuovo procedimento di rinegoziazione dei medicinali interessati.

Si segnala inoltre che, per quanto attiene le ricette dematerializzate con apposizione della Nota AIFA 4 redatte prima del 7/8/2025, il Sistema TS in fase di erogazione potrebbe emettere il messaggio di errore bloccante "5229 = La sostituzione non è consentita con un farmaco autorizzato per altra indicazione terapeutica". Per questa specifica casistica le farmacie dovranno prendere in carico le ricette attraverso il sistema TS e, successivamente, potranno procedere ugualmente all'erogazione a carico SSN trattando tali ricette come ricette rosse cartacee, e pertanto apponendovi le fustelle dei medicinali.

Ringraziando per la collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore

(Dott.ssa Barbara Rebesco)



P.c.

Direzione Generale

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Eugenia Livoti

Tel. 010 548 8670

e-mail: eugenia.livoti@alisa.liguria.it

Pratica trattata da

Dott.ssa Elisa Guidi

Tel. 010 548 8249

e-mail: elisa.guidi@alisa.liguria.it

Determina Pres. - 1033-2025

Abolizione della Nota AIFA n. 2

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e Produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano";

Vista la determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF"), pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 259 del 04/11/2004;

Vista la determinazione AIFA del 4 gennaio 2007 "Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 7 del 10/01/2007;

Vista la determinazione, a firma del Direttore tecnico-scientifico, del 6 giugno 2024, recante la costituzione del "Tavolo tecnico per la revisione delle Note AIFA e dei piani terapeutici (PT)" e successivi aggiornamenti;

Considerato che le Note AIFA sono uno strumento regolatorio volto a definire le condizioni di impiego dei medicinali a carico del SSN, in seguito alla prescrizione in ambito territoriale da parte dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

Vista la Nota AIFA n. 2, relativa alla prescrizione dei farmaci a base di acido chenoursodesossicolico, acido tauroursodesossicolico, acido ursodesossicolico, elafibranor;

Tenuto conto del parere della Commissione Scientifica ed Economica del farmaco, che, nella seduta del 13-17/01/2025, in accordo con il Tavolo tecnico, ha stabilito di abrogare la Nota AIFA n. 2 in considerazione della natura obsoleta della stessa;

Vista la delibera n. 44 del 08/07/2025 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, concernente l'abrogazione della Nota AIFA n.2 in quanto dichiarata obsoleta;

Ritenuto di dover provvedere alla abrogazione della Nota AIFA n.2;

Visti gli atti d'ufficio,

DETERMINA

ART. 1 (abrogazione della Nota AIFA n.2)

È abrogata la Nota AIFA n. 2

I medicinali, di cui alla suddetta Nota, già collocati nella classe a) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono pertanto prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, senza le limitazioni previste dalla Nota.

AIFA provvederà al monitoraggio della spesa e dei consumi, a 6 ed a 12 mesi dalla data di efficacia del presente atto, dei farmaci precedentemente assoggettati alla Nota n.2, al fine di verificare l'impatto della decisione, riservandosi la facoltà di avviare d'ufficio un nuovo procedimento di rinegoziazione dei medicinali interessati qualora i consumi si discostino dall'andamento precedente all'abrogazione della Nota.

Le Regioni e le aziende sanitarie sono comunque tenute a verificare l'appropriatezza delle prescrizioni in ambito territoriale dei farmaci oggetto del presente provvedimento, effettuate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

ART. 2 (disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, lì

Il Presidente
Robert Giovanni Nisticò



Abolizione della Nota AIFA n. 4

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e Produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano";

Vista la determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF"), pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 259 del 04/11/2004;

Vista la determinazione AIFA del 4 gennaio 2007 "Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 7 del 10/01/2007;

Vista la determinazione, a firma del Direttore tecnico-scientifico, del 6 giugno 2024, recante la costituzione del "Tavolo tecnico per la revisione delle Note AIFA e dei piani terapeutici (PT)" e successivi aggiornamenti;

Considerato che le Note AIFA sono uno strumento regolatorio volto a definire le condizioni di impiego dei medicinali a carico del SSN, in seguito alla prescrizione in ambito territoriale da parte dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

Vista la Nota AIFA n. 4, relativa alla prescrizione dei farmaci a base di duloxetina, gabapentin, pregabalin per il dolore neuropatico;

Tenuto conto del parere della Commissione Scientifica ed Economica del farmaco, che, nella seduta del 13-17/01/2025, in accordo con il Tavolo tecnico, ha stabilito di abrogare la Nota AIFA n. 4 in considerazione della natura obsoleta della stessa;

Vista la delibera n. 44 del 08/07/2025 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, concernente l'abrogazione della Nota AIFA n.4;

Ritenuto di dover provvedere alla abrogazione della Nota AIFA n.4;

Visti gli atti d'ufficio,

DETERMINA

ART. 1 (abrogazione della Nota AIFA n.4)

È abrogata la Nota AIFA n. 4

I medicinali, di cui alla suddetta Nota, già collocati nella classe a) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono pertanto prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, senza le limitazioni previste dalla Nota.

AIFA provvederà al monitoraggio della spesa e dei consumi, a 6 ed a 12 mesi dalla data di efficacia del presente atto, dei farmaci precedentemente assoggettati alla Nota n.4, al fine di verificare l'impatto della decisione, riservandosi la facoltà di avviare d'ufficio un nuovo procedimento di rinegoziazione dei medicinali interessati qualora i consumi si discostino dall'andamento precedente all'abrogazione della Nota.

Le Regioni e le aziende sanitarie sono comunque tenute a verificare l'appropriatezza delle prescrizioni in ambito territoriale dei farmaci oggetto del presente provvedimento, effettuate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

ART. 2 (disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, lì

Il Presidente
Robert Giovanni Nisticò

Determina Pres. - 1012-2025**Abolizione della Nota AIFA n. 41****IL PRESIDENTE**

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e Produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano";

Vista la determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF"), pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 259 del 04/11/2004;

Vista la determinazione AIFA del 4 gennaio 2007 "Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 7 del 10/01/2007;

Vista la determinazione, a firma del Direttore tecnico-scientifico, del 06/06/2024, recante la costituzione del "Tavolo tecnico per la revisione delle Note AIFA e dei piani terapeutici (PT)" e successivi aggiornamenti;

Considerato che le Note AIFA sono uno strumento regolatorio volto a definire le condizioni di impiego dei medicinali a carico del SSN, in seguito alla prescrizione in ambito territoriale da parte dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

Vista la Nota AIFA n. 41, relativa alla prescrizione dei farmaci contenenti calcitonina;

Tenuto conto del parere della Commissione Scientifica ed Economica del farmaco, che, nella seduta del 13-17/01/2025, in accordo con il Tavolo tecnico, ha stabilito di abrogare la Nota AIFA n. 41, in considerazione della natura obsoleta della stessa, e la contestuale classificazione in fascia C dei prodotti a base di calcitonina ancora disponibili sul mercato;

Vista la delibera n. 44 del 08/07/2025 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, concernente l'abrogazione della Nota AIFA n.41;

Ritenuto di dover provvedere alla abrogazione della Nota AIFA n.41 ed alla contestuale classificazione in fascia C dei prodotti, ancora disponibili sul mercato, a base di calcitonina;

Visti gli atti d'ufficio,

DETERMINA

ART. 1 (abrogazione della Nota AIFA n.41)

È abrogata la Nota AIFA n. 41

I medicinali a base di calcitonina, di cui alla suddetta Nota, sono classificati in fascia C.

ART. 2 (classificazione ai fini della rimborsabilità dei medicinali)

Il medicinale CALCO 100 (calcitonina di salmone), di titolarità della Società LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A., nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione

"100 U.I. /ml soluzione iniettabile" 5 fiale 1 ml

AIC n. 027488028 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

Il medicinale CALCO 50 (calcitonina di salmone), di titolarità della Società LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A., nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione

" 50 U.I. /ml soluzione iniettabile" 5 fiale 1 ml

AIC n. 0 27488016 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

ART. 3 (classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura dei medicinali CALCO 100 (calcitonina di salmone) e CALCO 50 (calcitonina di salmone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

ART. 4
(disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, lì

Il Presidente
Robert Giovanni Nisticò